

Legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)

Modifica del 20 giugno 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 2002¹,
decreta:

I

La legge del 7 ottobre 1983² sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue:

Art. 35b^{bis} Tenore di zolfo nella benzina e nel gasolio

¹ Chi importa, fabbrica o estrae in territorio svizzero benzina o gasolio con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (% massa) deve versare alla Confederazione una tassa d'incentivazione.

² Sono esenti dalla tassa la benzina e il gasolio con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (% massa) in transito o esportati.

³ L'importo della tassa è al massimo di 5 centesimi il litro, più il rincaro a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione.

⁴ Il Consiglio federale può fissare un importo diverso per la benzina e per il gasolio.

⁵ Il Consiglio federale fissa altresì l'importo della tassa in base agli obiettivi di protezione dell'aria; in particolare tiene conto:

- a. del carico che gli inquinamenti atmosferici costituiscono per l'ambiente;
- b. delle esigenze di protezione del clima;
- c. dei costi supplementari per la produzione o la distribuzione di benzina e di gasolio con un tenore di zolfo dello 0,001 per cento (% massa);
- d. dei bisogni relativi all'approvvigionamento del Paese.

⁶ Il provento della tassa, compresi gli interessi e dopo deduzione delle spese d'esecuzione, viene ripartito equamente tra la popolazione. Il Consiglio federale disciplina le modalità della ripartizione. Può incaricare della ripartizione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati.

¹ FF 2002 5762

² RS 814.01

Art. 35c cpv. 1 lett. b e 3^{bis}

¹ Sono soggetti alla tassa:

- b. sull'olio da riscaldamento «extra leggero», sulla benzina e sul gasolio, coloro che, in virtù della legge federale del 21 giugno 1996³ sull'imposizione degli oli minerali, sono soggetti all'imposta.

^{3bis} Per quanto riguarda l'importazione o l'esportazione, nonché la fabbricazione o l'estrazione in territorio svizzero di olio da riscaldamento «extra leggero», di benzina e di gasolio, valgono le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa stabilite dalla legge sull'imposizione degli oli minerali.

Art. 61a cpv. 1

¹ Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, elude una tassa ai sensi degli articoli 35a, 35b o 35b^{bis}, ne mette in pericolo la riscossione, procaccia a sé o a terzi un profitto fiscale indebito (esenzione dalla tassa o rimborso della stessa) è punito con la multa fino a cinque volte l'ammontare della tassa elusa o messa in pericolo oppure del profitto procacciato. Se non può essere stabilito con precisione, l'ammontare della tassa viene stimato.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 giugno 2003

Il presidente: Yves Christen

Il segretario: Christophe Thomann

Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner

Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 1° luglio 2003⁴

Termine di referendum: 9 ottobre 2003

³ RS **641.61**

⁴ FF **2003** 3957